



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 23/10/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CAPPABIANCA AURELIO, Presidente

DE ROSA LUISA, Relatore

CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice

in data 23/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2148/2023 depositato il 18/05/2023

proposto da

Giovanni Lorini - LRNGNN53E16D416T

Difeso da

Martina Ricotti - RCTMTN92A62F205R

Riccardo Maria Ricotti - RCTRCR62C29B157B

ed elettivamente domiciliato presso martina.ricotti@milano.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza

elettivamente domiciliato presso dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501BD00110/23 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501BD00110/23 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501BD00110/23 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Giovanni Lorini ha presentato ricorso, notificato in data 19 aprile 2023, avverso l'avviso, notificato in data 18 febbraio 2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e della Brianza ha accertato, relativamente all'anno 2016, a carico del ricorrente in qualità di socio al 51% di Machinery's Rent S.r.l., ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73, il reddito imponibile pari a € 185.168,00, con una maggiore IRPEF dovuta pari a € 72.792,00, una maggiore Addizionale Regionale all'IRPEF pari a € 3.117,00, una maggiore Addizionale Comunale all'IRPEF pari a 1.217,00, oltre a sanzioni e interessi.

Il ricorrente eccepisce di aver acquistato le quote del capitale sociale di Machinery's Rent S.r.l. in data 14 aprile 2021, come emergerebbe dall'atto di trasferimento di proprietà di partecipazione societaria a rogito della dott.ssa Alessia Franchi, Notaio in Milano, nonché dalla visura storica della medesima società. Conseguentemente, sarebbe impossibile affermare che al ricorrente siano stati effettivamente distribuiti degli utili nell'anno 2016, come sostenuto dall'Ufficio.

Chiede, pertanto, in via principale, di dichiarare illegittimo e, quindi, di annullare l'avviso di accertamento n. T9501BD00110/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza – Ufficio Controlli, dichiarando integralmente infondate e illegittime le pretese impositive e sanzionatorie dell'Ufficio, così come eccepito nel ricorso, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, in particolare, con condanna dell'Ente impositore alla restituzione di quanto in denegata ipotesi venisse iscritto a ruolo e il contribuente fosse costretto a versare al solo fine di evitare la sottoposizione ad atti esecutivi, o di quanto venisse coattivamente escusso, con rivalutazione e interessi come per legge. Con rifusione a favore del ricorrente delle spese e dei compensi professionali di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata in via telematica, dichiara di aver proceduto ad annullare con provvedimento in autotutela datato 17 maggio 2023, l'avviso di accertamento impugnato, non avendo il ricorrente rivestito nell'anno di imposta 2016 alcun ruolo amministrativo all'interno di Machinery's Rent S.r.l., provvedimento notificato al contribuente in data 26 maggio 2023.

Chiede, pertanto, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, effettuato dall'Ufficio, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite fra le parti.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2023, sono presenti, per il ricorrente, il rag. Riccardo Maria Ricotti, il quale insiste per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite, nonché il rappresentante dell'Ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, preso atto del provvedimento di sgravio emesso dall'Ufficio in data 17 maggio 2023, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, si rileva che l'Ufficio ha provveduto a notificare al contribuente il provvedimento di sgravio in data 26 maggio 2023, a fronte di una istanza di autotutela presentata contestualmente alla proposizione del ricorso e, quindi, una volta trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica del medesimo ricorso e della medesima istanza, obbligando così il ricorrente a iscriverne a ruolo in data 18 maggio 2023 il presente giudizio. Si ritiene, pertanto, che l'Ufficio debba farsi carico delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Camera di consiglio

Milano, lì 23 ottobre 2023

Il Relatore

Luisa De Rosa

Il Presidente

Aurelio Cappabianca